

STATUTO REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA PUGLIA

TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA REGIONALE SABATO 17 GENNAIO 2009

CAPO I I Principi

Articolo 1. (Principi generali)

1. Il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia è stato costituito il 14 ottobre 2007, con un atto di partecipazione al voto di 260mila cittadini pugliesi nelle primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale.
2. Il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia si riconosce e fa propri i principi, le regole e i valori enunciati nel Codice Etico, nel Manifesto dei Valori e nello Statuto del Partito Nazionale.
3. Il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia, per mezzo del presente statuto, stabilisce le condizioni di autonomia politica, programmatica e finanziaria necessarie all'esercizio delle funzioni di direzione politica e di elaborazione culturale del partito nel proprio territorio.
4. Il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia è un partito popolare e di programma che indirizza la sua attività alla realizzazione del benessere dei Cittadini, attraverso l'impegno dei propri rappresentanti "eletti" democraticamente nelle istituzioni europee, nazionali, regionali, provinciale e comunali, nel rispetto dello "Statuto", del "Manifesto dei valori" e del "Codice etico" del Partito Democratico nazionale.
5. Nello svolgimento dell'attività e nella predisposizione dei programmi, il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia ispira la propria condotta politica ai principi della società aperta, fondata sull'uguaglianza dei Cittadini ovunque e comunque intendano esercitare i propri diritti individuali, prescindendo dal genere, dall'età, dalla condizione economica, dallo stato fisico e psichico, dalla razza e dall'orientamento sessuale; sulla solidarietà politica, economica e sociale; sulla mobilità sociale fondata sul talento e sul merito; sull'autonomia dei governi locali; sul dialogo e la cooperazione tra i popoli del mondo; sul pluralismo e rispetto delle culture e delle tradizioni; sulla laicità dello Stato e delle sue istituzioni; sulle riforme imposte dalla ricerca scientifica e dai tempi nei limiti e nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo; sulla pace quale mezzo di risoluzione delle controversie.
6. Il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia ribadisce i principi fondativi di apertura alla società e ricambio dei propri rappresentanti, assumendo la temporaneità dell'impegno politico dei propri scritti sia nelle istituzioni che negli organismi dirigenti del partito, impegnandosi a rimuovere il protrarsi e il cumulo delle responsabilità.
7. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia nella sua autonomia partecipa, assieme alle altre strutture regionali del Partito, alla struttura del Partito Democratico Nazionale.
8. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia si riconosce nella Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e nello statuto della Regione Puglia, con particolare riferimento ai principi ed alle finalità generali espressi con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e con l'articolo 13, che si pronuncia sul valore della partecipazione.
9. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia promuove e tutela la dignità e l'unità del mondo del lavoro in tutte le sue forme: autonomo, dipendente, privato e pubblico, ed è impegnato a tutelare e favorire la libertà di iniziativa economica pubblica e privata quale

strumento di promozione del bene comune, riconoscendo il ruolo e la responsabilità sociale delle imprese, e della cooperazione.

10. Il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia è impegnato a rappresentare il pluralismo del mondo del lavoro, perseguendo tra le finalità prioritarie della sua azione politica il diritto al lavoro con adeguate forme di tutela dei lavoratori con particolare riguardo alla sicurezza ed alla salubrità dei luoghi di lavoro.
11. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia riconosce nel dialogo e nella solidarietà, gli elementi che caratterizzano la storia e il pluralismo politico, culturale e religioso, delle popolazioni pugliesi e pertanto se ne fa promotore.
12. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia si impegna a rimuovere gli ostacoli nella vita politica, economica e sociale, che non consentono di raggiungere l'obiettivo delle pari dignità e delle pari opportunità senza discriminazioni di genere, età, convinzioni religiose, disabilità, orientamento sessuale, origine etnica e condizione economica.
13. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia assume la differenza di genere come valore fondante di una società aperta e plurale e pertanto si impegna a garantire la pari rappresentanza e la promozione di politiche volte al raggiungimento delle pari opportunità.
14. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita democratica e associativa della Regione.

Articolo 2. (Principi della Democrazia interna)

1. Lo Statuto del Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia si applica a ciascuna autonomia territoriale ed articolazione tematica del Partito, agli iscritti e agli elettori, ai diversi rapporti intercorrenti fra il Partito e i soggetti esterni.
2. Il Partito Democratico della Puglia al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne, garantisce a tutti i livelli la presenza paritaria di donne e uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli Organismi di Garanzia e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parità tra donne e uomini anche per le cariche monocratiche istituzionali ed interne, nelle assemblee elettive e nelle cariche di governo. A tal fine nelle candidature, negli esecutivi, nei congressi, negli organi dirigenti e rappresentativi, considerati nel totale della loro composizione elettiva, ciascun genere deve essere egualmente rappresentato e nella composizione delle liste elettorali di competenza regionale, donne e uomini devono essere candidati/e in pari numero, con alternanza di genere.
3. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia si impegna a garantire la presenza paritaria a ciascuno dei due generi, sia nelle liste elettorali che in tutti gli organi collegiali del Partito. Si impegna altresì in ossequio a tale principio a promuovere la eguale presenza di donne e di uomini nelle istituzioni e negli enti di secondo livello.
4. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia riconosce l'importanza dell'impegno e della partecipazione alla vita politica delle giovani generazioni. Promuove e sostiene, anche finanziariamente, le iniziative utili al loro massimo coinvolgimento, garantisce attivamente la formazione politica e promuove la presenza delle giovani e dei giovani negli organi collegiali del Partito, nelle liste elettorali e nelle Istituzioni.
5. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia favorisce lo sviluppo di specifiche iniziative dirette a promuovere la partecipazione alla vita politica delle cittadine e dei cittadini dell'Unione Europea residenti, ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di regolare permesso di soggiorno, garantendo loro pari opportunità.

6. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, riconoscendo loro la piena cittadinanza e la pari dignità.
7. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e formazione.
8. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia consulta le/gli iscritte/i ovvero le/gli elettrici/elettori su argomenti e scelte politiche di maggiore rilevanza anche attraverso l'uso di referendum interni.
9. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia è aperto alla partecipazione e ai contributi di personalità singole ed esponenti di associazioni, gruppi, movimenti con i quali si riscontri una visione politica condivisa e sia possibile l'elaborazione di comuni obiettivi programmatici, secondo le norme previste nel presente Statuto.
10. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia riconosce la conferenza permanente delle donne democratiche di Puglia.
11. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia riconosce l'Organizzazione Giovanile dei Giovani Democratici di Puglia.

CAPO II

I Soggetti della Democrazia interna

Articolo 3. (Le iscritte, gli iscritti, le elettrici, gli elettori)

1. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: le/gli iscritte/i, le/gli elettrici/tori.
2. Per "iscritte/iscritti" s'intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani, nonché cittadine e cittadini dell'Unione Europea, residenti, domiciliati o che svolgono attività lavorativa in Puglia, ovvero cittadine e cittadini di altri paesi in possesso di permesso di soggiorno, che si iscrivono al partito, sottoscrivendo il Manifesto dei Valori, il Codice Etico, lo Statuto Nazionale e Regionale del Partito e accettando di essere iscritti nell'anagrafe delle iscritte e degli iscritti, oltre che nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
3. Per "elettrici/elettori" si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani, nonché i cittadine e cittadini della Unione Europea, residenti, domiciliati o che svolgono attività lavorativa in Puglia, ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al partito, che dichiarino di riconoscersi nella proposta politico-programmatica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
4. Tutte le elettrici e gli elettori del Partito democratico della Puglia hanno il diritto di:
 - a) Partecipare alla scelta dell'indirizzo politico del partito mediante l'elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee Nazionale e Regionale;
 - b) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali incarichi istituzionali, nei limiti previsti dal presente Statuto;
 - c) candidarsi a ricoprire incarichi istituzionali;
 - d) prendere parte ai Forum tematici;
 - e) votare nei referendum aperti alla partecipazione delle elettrici e degli elettori e prendere parte ad altre forme di consultazione;
 - f) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del Partito;

- g) partecipare alle assemblee di circolo con diritto di parola, ma non di voto;
 - h) ricorrere agli uffici di garanzia qualora intendano denunciare il mancato rispetto del presente statuto;
 - i) esercitare il diritto di voto degli organismi dirigenti a mezzo di procedure telematiche, che garantiscano la trasparenza e la segretezza del voto, nei limiti previsti dal presente statuto e secondo le modalità applicative stabilite da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea Regionale.
5. Tutti le iscritte e gli iscritti del Partito democratico della Puglia oltre alle prerogative elencate nel comma 4 hanno inoltre il diritto di:
- a) Partecipare alla elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee e degli organismi dirigenti dei livelli inferiori a quello regionale;
 - b) Essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito a qualsiasi carica elettiva;
 - c) Votare nei referendum per i soli iscritti;
 - d) Partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
 - e) Avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
 - f) Essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita del partito;
 - g) Avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti del partito a tutti i livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l'elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
 - h) Sottoscrivere le proposte di candidature a ricoprire incarichi istituzionali.
6. Tutti le elettrici e gli elettori del Partito democratico della Puglia hanno il dovere di:
- a) Favorire l'ampliamento del consenso al Partito negli ambiti lavorativi e sociali in cui operano;
 - b) Sostenere lealmente i candidati del partito alle cariche istituzionali ai vari livelli;
 - c) Aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle Assemblee elettive di cui ne facciano parte;
 - d) Essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell'albo.
7. Tutti le iscritte e gli iscritti del Partito democratico della Puglia oltre alle prerogative elencate nel comma 6. hanno inoltre il dovere di:
- a) Partecipare attivamente alla vita democratica del Partito;
 - b) Contribuire al finanziamento del Partito attraverso il pagamento delle quote di adesione, il sostegno alle campagne di sottoscrizione, all'impegno volontario alle campagne elettorali, alle iniziative e alle feste di Partito;
 - c) Favorire l'ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione alle iniziative;
 - d) Rispettare le norme previste nello statuto nazionale e regionale.
8. L'iscrizione al partito così come la registrazione nell'albo delle elettrici e degli elettori deve avvenire secondo modalità, anche per via telematica, che garantiscano la consapevole adesione degli stessi e sono perfezionabili a partire dal compimento del sedicesimo anno di età. Sono esclusi dall'elenco nell'Anagrafe delle iscritte e degli iscritti, così come dall'albo delle elettrici e degli elettori le persone che siano iscritte ad altri partiti politici o aderiscono ad altri gruppi all'interno di organi istituzionali elettivi.
9. Le elettrici e gli elettori contribuiscono al finanziamento al Partito attraverso il sostegno alla campagne di sottoscrizione, all'impegno volontario alle campagne elettorali, alle iniziative e alle feste di Partito.

CAPO III

La struttura del partito

Articolo 4. (Articolazione territoriale)

1. Il Partito Democratico - Unione Regionale della Puglia è organizzato su base territoriale regionale, provinciale, comunale e si ispira nel suo funzionamento al principio di sussidiarietà, adeguatezza e appropriatezza.
2. Le articolazioni territoriali sono: l'Unione Regionale, le Unioni Provinciali, le Unioni cittadine, i circoli. Ove la legge statale o regionale preveda l'introduzione di nuove forme di organizzazione territoriale delle istituzioni locali, l'assemblea Regionale provvederà ad approvare apposito regolamento che ne stabilisca e determini le forme di organizzazione e partecipazione del Partito.
3. Le assemblee provinciali, su proposta dei circoli territoriali interessati, possono costituire coordinamenti di area, ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.
4. Le diverse articolazioni territoriali così come definite al comma 2. possono coordinarsi tra loro per sviluppare politiche comuni su singoli argomenti territorialmente condivisi.
5. Alle articolazioni provinciali e locali è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie non riservate agli organi regionali.
6. Gli organismi regionali e provinciali intervengono negli ambiti di competenza riservati ai livelli provinciali e comunali, nella misura in cui gli effetti dell'azione di questi ultimi possono pregiudicare i valori fondamentali del Partito definiti dal Manifesto dei Valori, dal Codice Etico e dallo Statuto Nazionale e Regionale. In tali casi la direzione regionale o la direzione provinciale di riferimento può annullare la deliberazione degli organismi provinciali o comunali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 5. (I Circoli)

1. I circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in Circoli territoriali legati alla residenza, in Circoli di ambiente legati al luogo di lavoro e/o di studio, ed in Circoli on-line che vengono costituiti sulla rete internet ed ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro o di studio.
2. In ciascuna porzione di territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio è possibile costituire un solo Circolo. In caso di partecipazione contemporanea ad un circolo territoriale e ad un circolo d'ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna di entrambi, l'iscritto deve indicare, alla Commissione di Garanzia Provinciale, presso quale dei due circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente statuto.
3. Per porzione di territorio di cui al comma 2. si intende:
 - a. Il singolo Comune;
 - b. Un raggruppamento di Comuni nel caso in cui in ciascuno di essi non venga costituito un circolo territoriale;
 - c. La circoscrizione, nei Comuni nei quali è previsto il decentramento amministrativo.
4. L'articolazione dei Circoli territoriali deve tendere alla massima capillarità. L'Assemblea Provinciale - con voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti validamente espressi - approva la costituzione dei Circoli Territoriali e di Ambiente che insistono sul territorio di propria competenza.

5. L'assemblea di un circolo territoriale con i 2/3 dei voti validamente espressi, può chiedere all'Assemblea provinciale la costituzione nel proprio territorio di altro circolo territoriale, definendo i limiti di competenza territoriali dei diversi circoli, la denominazione e le opportunità politiche di tale scelta. L'Unione Provinciale competente dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla predetta richiesta ai sensi del comma 4.
6. I circoli possono stabilire rapporti di collaborazione con i forum tematici al fine di arricchire le reciproche esperienze, condividere programmi di lavoro o campagne tematiche.
7. I circoli di ambiente hanno gli stessi organismi dirigenti dei circoli territoriali, di cui al successivo articolo 6.
8. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.

Articolo 6. (Organi del Circolo)

1. Sono organi del Circolo: l'Assemblea delle iscritte e degli iscritti, il Coordinatore e il Coordinamento di circolo.
2. L'Assemblea delle iscritte e degli iscritti è il luogo di elezione del coordinamento e del coordinatore del circolo. E' composta da tutti gli iscritti e da tutte le iscritte al circolo che risultino inseriti/e nell'anagrafe degli iscritti. L'Assemblea è il luogo di confronto e di indirizzo politico, si riunisce almeno due volte all'anno e comunque quando lo richieda almeno 1/3 degli iscritti ovvero ogni qualvolta si devono definire le candidature e gli incarichi istituzionali del partito, nonché l'indirizzo politico in occasione di referendum, conferenze programmatiche e convenzioni.
3. Il coordinamento è l'organo di attuazione degli indirizzi dell'assemblea degli iscritti, ed è composto di membri elettivi e membri per funzione. La componente elettiva è eletta dagli iscritti, a scrutinio segreto unitamente all'elezione del coordinatore, sulla base di liste collegate ai candidati alla funzione di coordinatore. I votanti devono esprimere due sole preferenze, una per ciascun genere, pena la nullità del voto.
4. Risulta eletto coordinatore del circolo, il candidato la cui lista collegata ha ottenuto il cinquanta per cento più uno dei voti validamente espressi. Nel caso in cui ciò non accada, si passa al turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.
5. I candidati alla carica di coordinatore del circolo devono presentare e rendere pubblica e consultabile dagli iscritti, con adeguato anticipo, una presentazione contenente indicazioni sul programma di lavoro politico per il circolo.
6. Il mandato di coordinatore del circolo ha una durata di quattro anni ed è rieleggibile una sola volta, e comunque per un massimo di otto anni.
7. Fanno parte del coordinamento del circolo senza diritto di voto: il Sindaco, il Presidente della Provincia, gli Assessori e i consiglieri Comunali, Provinciali e Regionali, i Parlamentari, nonché i consiglieri circoscrizionali e i membri degli organismi assembleari dei livelli superiori del Partito iscritti al Circolo.
8. Il coordinamento, su proposta del coordinatore elegge al suo interno il Tesoriere che cura l'amministrazione del circolo, lo rappresenta nei confronti di terzi per tutti gli atti inerenti la propria funzione e collabora con i tesorieri del partito ad ogni livello. Il tesoriere entro il 30 aprile di ogni anno deve presentare il conto economico consuntivo, che viene approvato dal coordinamento e ratificato dall'Assemblea del circolo.
9. Il Coordinatore di circolo nomina e comunica al coordinamento la composizione di un organo esecutivo che lo coadiuvi nello svolgere le proprie funzioni. Il Coordinatore può invitare alle riunioni del coordinamento i membri dell'Esecutivo, non eletti nel coordinamento stesso, che vi partecipano senza diritto di voto.
10. L'assemblea può approvare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del coordinatore con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti. In tal caso, entro e non

oltre i trenta giorni, il Segretario Provinciale procederà alla convocazione dell'Assemblea del circolo per l'elezione del coordinatore secondo quanto previsto dal presente articolo.

11. Su proposta del coordinamento, l'Assemblea con i 2/3 dei voti validamente espressi, approva un regolamento interno del funzionamento degli organismi del circolo.

Articolo 7. (Organizzazione territoriale nei Comuni in cui sono previsti più Circoli Territoriali)

1. Nei Comuni di cui all'Articolo 5. comma 3. lettera c., ove siano costituiti più Circoli, si costituisce l'Unione cittadina.
2. L'Unione cittadina rappresenta la politica del partito nel proprio ambito cittadino ed è costituito dai circoli territoriali e di ambiente presenti sul territorio di propria competenza.
3. Gli organismi dell'Unione cittadina sono: l'Assemblea cittadina, la Direzione cittadina, il Segretario cittadino.
4. L'assemblea cittadina è composta da membri elettivi e da membri per funzione.
5. Sono membri dell'assemblea cittadina, senza diritto di voto, se iscritti ad un circolo territoriale afferente all'Unione cittadina: il Sindaco, il Presidente della Provincia, i Consiglieri Circoscrizionali, i Consiglieri e gli Assessori Comunali, Provinciali e Regionali nonché i Parlamentari.
6. L'assemblea è eletta dagli iscritti, a scrutinio segreto unitamente all'elezione del segretario dell'Unione Cittadina, sulla base di liste collegate ai candidati alla funzione di segretario. I votanti devono esprimere due sole preferenze, una per ciascun genere, pena la nullità del voto.
7. Risulta eletto Segretario cittadino il candidato le cui liste collegate hanno ottenuto il cinquanta per cento più uno dei voti validamente espressi. Nel caso in cui ciò non accada, è l'Assemblea cittadina, alla prima seduta utile, ad eleggere il Segretario cittadino - a scrutinio segreto - tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
8. I candidati alla carica di Segretario cittadino devono presentare e rendere pubblica e consultabile dagli iscritti, almeno entro sette giorni dalla data di consultazione - unitamente alle liste dei candidati per l'Assemblea cittadina a lui collegate - una presentazione contenente indicazioni sul programma di lavoro politico.
9. Il mandato di Segretario cittadino ha una durata di quattro anni ed è rieleggibile una sola volta, e comunque per un massimo di otto anni.
10. L'Assemblea cittadina durante la seduta di insediamento elegge a scrutinio segreto e a maggioranza semplice il Presidente dell'Assemblea cittadina.
11. Il Presidente dell'Assemblea cittadina convoca l'Assemblea stabilendone l'Ordine del giorno d'intesa con il Segretario cittadino, e ne dirige i lavori. Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni qualvolta ne fa richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
12. L'Assemblea Cittadina elegge al proprio interno, tra tutti i componenti elettivi e per funzione, la direzione cittadina.
13. La direzione cittadina è diretta dal Segretario Cittadino ed è composta da un numero di membri elettivi non superiore al 20% dei componenti la Assemblea cittadina. Per l'elezione della Direzione cittadina l'elettorato attivo è riservato ai membri dell'Assemblea cittadina con diritto di voto. L'elezione avviene a scrutinio segreto, con il metodo dell'autocandidatura, che viene presentata in forma scritta con i tempi e le modalità stabilite dal *Regolamento elettorale dei circoli, delle Unioni cittadine e provinciali*, affinché sia consultabile da tutti gli iscritti prima dell'assemblea. I votanti devono esprimere due sole preferenze, una per ciascun genere, pena la nullità del voto.
14. Sono membri della Direzione cittadina senza diritto di voto, se iscritti ad un circolo territoriale afferente all'Unione cittadina: il Sindaco, il Presidente della Provincia, i

- Consiglieri e gli Assessori Comunali, Provinciali e Regionali, i Parlamentari, nonché i Presidenti delle Circoscrizioni.
15. La Direzione cittadina è l'organo d'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea cittadina. Essa, ai sensi del proprio regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche.
 16. L'esecutivo dell'Unione cittadina è nominato dal segretario, tenendo conto del pluralismo interno e di un'adeguata rappresentanza del territorio. E' composto da un numero di membri non superiore alle 12 unità. L'esecutivo coadiuva il segretario nella gestione operativa e politica del partito. All'interno dell'esecutivo il Segretario può individuare uno o due vice Segretari che svolgono le funzioni delegate dal segretario. Il Segretario cittadino può invitare alle riunioni della Direzione i membri dell'esecutivo, non eletti nella Direzione stessa, che vi partecipano senza diritto di voto.
 17. Il collegio di garanzia è eletto tra i membri dell'assemblea cittadina nel corso della riunione di insediamento ed è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 9. Il collegio di garanzia elegge al suo interno un presidente ed, eventualmente, un ufficio di presidenza.
 18. Per le attribuzioni del collegio di garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa riferimento agli articoli 40 e 41 dello Statuto Nazionale del Partito.
 19. Su proposta del segretario l'Assemblea elegge, a maggioranza dei voti validi, il Tesoriere dell'Unione cittadina a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del Partito. Il Tesoriere svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato.
 20. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato della stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dalla assemblea, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine il Presidente convoca l'assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'assemblea.
 21. La mozione di sfiducia al segretario cittadino può essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell'assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto il segretario decade e si procede a nuove elezioni di ogni organismo dell'unione cittadina, secondo le modalità del presente statuto.

Articolo 8. (Strutture provinciali)

1. Sono riconosciute quali strutture provinciali del Partito Democratico della Puglia:
 - L'Unione provinciale di *Bari* al quale afferiscono i comuni della provincia di Bari;
 - L'Unione provinciale di *Foggia* al quale afferiscono i Comuni della provincia di Foggia;
 - L'Unione provinciale della *BAT (Barletta-Andria-Trani)* al quale afferiscono i comuni della provincia denominata "BAT";
 - L'Unione provinciale di *Taranto* al quale afferiscono i comuni della provincia di Taranto;

- L'Unione provinciale di *Brindisi* al quale afferiscono i comuni della provincia di Brindisi;
 - L'Unione provinciale di *Lecce* al quale afferiscono i comuni della provincia di Lecce;
2. Sono organi della struttura provinciale: il Segretario provinciale, l'Assemblea provinciale, la Direzione provinciale.
 3. L'Assemblea provinciale stabilisce gli indirizzi generali dell'attività politica del partito nell'ambito del territorio provinciale.
 4. L'assemblea Provinciale è composta da membri elettivi e da membri per funzione.
 5. Sono membri della Assemblea Provinciale senza diritto di voto: il Presidente della Provincia, i Sindaci delle città capoluogo, i Consiglieri e gli Assessori Provinciali e Regionali, i Parlamentari nonché i sindaci delle città ricomprese nel territorio provinciale, se iscritti al partito.
 6. La componente elettiva dell'assemblea è eletta dagli iscritti, a scrutinio segreto unitamente all'elezione del segretario dell'Unione Provinciale, sulla base di liste collegate ai candidati alla funzione di segretario. I votanti devono esprimere due sole preferenze, una per ciascun genere, pena la nullità del voto.
 7. Risulta eletto Segretario provinciale il candidato le cui liste collegate hanno ottenuto il cinquanta per cento più uno dei voti validamente espressi. Nel caso in cui ciò non accada, è l'assemblea provinciale, alla prima seduta utile, ad eleggere il segretario provinciale - a scrutinio segreto - tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
 8. I candidati alla carica di segretario provinciale devono presentare e rendere pubblica e consultabile dagli iscritti, almeno entro sette giorni dalla data di consultazione - unitamente alle liste dei candidati per l'Assemblea provinciale a lui collegate - una presentazione contenente indicazioni sul programma di lavoro politico.
 9. Il mandato di segretario provinciale ha una durata di quattro anni ed è rieleggibile una sola volta, e comunque per un massimo di otto anni.
 10. L'Assemblea Provinciale durante la seduta di insediamento elegge a scrutinio segreto e a maggioranza semplice il Presidente dell'Assemblea Provinciale.
 11. Il Presidente dell'Assemblea Provinciale convoca l'Assemblea stabilendone l'Ordine del giorno d'intesa con il Segretario Provinciale, e ne dirige i lavori. Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni qualvolta ne fa richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
 12. L'Assemblea Provinciale elegge al proprio interno, tra tutti i componenti elettivi e per funzione, la direzione provinciale.
 13. La Direzione Provinciale è composta da un numero di membri elettivi non superiore al 20% dei componenti l'Assemblea provinciale. Per l'elezione della Direzione Provinciale l'elettorato attivo è riservato ai membri dell'Assemblea Provinciale con diritto di voto. L'elezione avviene a scrutinio segreto con il metodo dell'autocandidatura che viene presentata in forma scritta con i tempi e le modalità stabilite dal *Regolamento elettorale dei circoli, delle Unioni cittadine e provinciali*, affinché sia consultabile da tutti gli iscritti prima dell'assemblea. I votanti devono esprimere due sole preferenze, una per ciascun genere, pena la nullità del voto.
 14. Fanno parte di diritto, per funzione, della Direzione provinciale: Il Segretario Provinciale, il Tesoriere Provinciale, ne fanno parte senza diritto di voto: il Presidente della Provincia, gli Assessori e i consiglieri provinciali e regionali, i Parlamentari, il Sindaco della città capoluogo, i Sindaci, nonché i componenti della direzione e della segreteria regionale del Partito, se iscritti ad un circolo territoriale afferente all'Unione Provinciale
 15. La Direzione provinciale è l'organo d'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea Provinciale. Essa, ai sensi del proprio regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza

- dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche.
16. Le riunioni della Direzione possono essere aperte al pubblico.
 17. Il Segretario Provinciale rappresenta il partito a livello provinciale e ne esprime l'indirizzo politico.
 18. La Segreteria dell'Unione provinciale è nominata dal segretario, tenendo conto del pluralismo interno e di un'adeguata rappresentanza del territorio. E' composta da un numero di membri non superiore alle 12 unità. La Segreteria coadiuva il segretario nella gestione operativa e politica del partito. All'interno della segreteria il Segretario può individuare uno o due vice Segretari che svolgono le funzioni delegate dal segretario. Il Segretario Provinciale può invitare alle riunioni della Direzione i membri della Segreteria, non eletti nella Direzione stessa, che vi partecipano senza diritto di voto.
 19. Il collegio di garanzia è eletto tra i membri dell'assemblea provinciale nel corso della riunione di insediamento ed è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 9. Il collegio di garanzia elegge al suo interno un presidente ed, eventualmente, un ufficio di presidenza.
 20. Per le attribuzioni del collegio di garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa riferimento agli articoli 40 e 41 dello Statuto Nazionale del Partito.
 21. Su proposta del segretario l'Assemblea elegge, a maggioranza dei voti validi, il Tesoriere dell'Unione provinciale a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del Partito. Il Tesoriere svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato.
 22. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato della stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dalla assemblea, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine il Presidente convoca l'assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'assemblea.
 23. Una mozione di sfiducia avversa al segretario provinciale può essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell'assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto il segretario decade e per l'elezione del nuovo segretario si procede secondo le modalità descritte nel presente articolo.
 24. L'assemblea provinciale, su proposta del Segretario Provinciale, può istituire la conferenza provinciale dei coordinatori di circolo.

Articolo 9. (L'Unione Regionale)

1. L'Unione Regionale del Partito Democratico della Puglia è una struttura costituita dalle sei Unioni provinciali di cui all'art. 8.
2. L'Unione Regionale del Partito Democratico della Puglia, dispone dell'uso del simbolo per le elezioni regionali, provinciali e comunali. Il Segretario regionale con apposito atto delega il segretario provinciale, il coordinatore cittadino o il coordinatore del circolo territoriale per l'uso del simbolo nelle elezioni provinciali e comunali di rispettiva competenza.

3. L'Unione regionale rappresenta l'unitarietà della politica del partito nella regione Puglia e nel rapporto con il livello nazionale, elabora l'indirizzo politico e programmatico del partito.
4. Sono organi del partito a livello regionale: l'Assemblea Regionale, la Direzione Regionale, il Segretario Regionale.

Articolo 10. (Il Segretario Regionale)

1. Il segretario regionale rappresenta il Partito, ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma al momento della sua elezione. Il mandato del segretario regionale dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta e comunque per un massimo di otto anni.
2. L'elezione dell'assemblea e del segretario regionale avviene a distanza di due anni dall'elezione del segretario e dell'assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni, a norma dell'articolo 15 comma 6 dello statuto nazionale.
3. L'assemblea regionale uscente, non oltre il terzo mese precedente, alla scadenza del mandato del segretario regionale, indice il primo turno di primarie, riservate agli iscritti, per la selezione delle candidature all'elezione del nuovo segretario regionale e della Convenzione regionale, che sono disciplinate dal Regolamento elettorale dell'Unione regionale, che viene approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei voti favorevoli degli aventi diritto.
4. I candidati a segretario regionale debbono presentare una piattaforma politico-programmatica e possono essere sostenuti da una o più liste, che sottoscrivono la piattaforma ed ottengono l'apparentamento del candidato che intendono sostenere.
5. Sono ammessi al secondo turno di primarie aperte a tutti gli elettori, i tre candidati che nel primo turno abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti, purché abbiano riportato almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso quelli che abbiano ottenuto almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi o la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.
6. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.
7. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato della stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dalla assemblea, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine il Presidente convoca l'assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'assemblea.
8. Una mozione di sfiducia avversa al segretario regionale può essere presentata da almeno un terzo dei componenti dell'assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto il segretario viene sfiduciato e per l'elezione del nuovo segretario si procede secondo le modalità descritte nel presente articolo.

Articolo 11. (La convenzione regionale)

1. Nel primo turno delle primarie, gli iscritti sono chiamati ad eleggere la Convenzione regionale, che ha il compito di discutere ed arricchire le piattaforme politico-programmatiche presentate dai candidati a segretario regionale che abbiano superato il primo turno.
2. Fanno parte della convenzione regionale i delegati eletti nelle assemblee degli iscritti di ciascun circolo che si siano presentati collegati ad un candidato a segretario. L'Assemblea regionale approva il Regolamento che stabilisce i tempi e le modalità di formazione e svolgimento della Convenzione regionale.

Articolo 12. (I vicesegretari regionali)

1. Il segretario regionale, all'atto della sua proclamazione, propone all'assemblea, l'elezione - per voto palese a maggioranza dei voti validi - di uno o due vicesegretari che svolgono funzioni delegate dal segretario.

Articolo 13. (L'assemblea regionale)

1. Il criterio con cui si definiscono modalità di elezione e numero dei componenti dell'assemblea regionale è stabilito da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea regionale.
2. Sono membri di diritto, senza diritto di voto, dell'Assemblea regionale i Parlamentari, gli assessori e i Consiglieri regionali iscritti ad un circolo della regione.
3. I membri dell'Assemblea regionale sono eletti contestualmente al segretario regionale con le modalità previste dall'articolo 10.
4. L'assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee. Il regolamento è approvato dall'assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. L'assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati.
6. L'assemblea è convocata ordinariamente dal suo presidente almeno una volta ogni sei mesi, e in via straordinaria se lo richiede almeno un quinto dei suoi componenti.
7. L'Assemblea regionale approva il *Regolamento elettorale dei circoli, delle Unioni cittadine e provinciali*, e i Regolamenti per l'elezione degli organismi dirigenti regionali, previo parere positivo del relativo Collegio di garanzia, a norma dell'art. 15 comma 10 dello statuto nazionale del partito.

Articolo 14. (La direzione regionale)

1. La direzione regionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell'assemblea regionale. E' presieduta dal Segretario regionale. Essa ai sensi del proprio regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti assume le proprie determinazioni attraverso il voto su mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge

- la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al segretario e alla segreteria.
2. La direzione Regionale è composta da un numero di membri eletti non superiore al 25% dei membri eletti in Assemblea regionale. Fanno parte della Direzione Regionale; i vicesegretari, il presidente dell'assemblea regionale, il Tesoriere regionale. Fanno parte senza diritto di voto il Presidente della Giunta Regionale; i parlamentari, gli assessori e i consiglieri regionali; i Presidenti di Provincia; i Sindaci delle città capoluogo di Provincia, qualora iscritti al Partito.
 3. La quota elettiva della direzione regionale, è eletta per il 50% dall'assemblea regionale e il restante 50% da ciascuna assemblea provinciale in proporzione al numero degli elettori delle primarie per l'elezione del segretario regionale;
 4. L'assemblea regionale nella riunione di insediamento approva a maggioranza dei due terzi dei presenti, una risoluzione che fissa il numero dei membri elettivi della direzione regionale e le modalità con le quali si procede all'elezione della quota del 50% spettante all'Assemblea regionale, e alle assemblee provinciali. Tale risoluzione fissa le modalità di costituzione della commissione elettorale in seno all'assemblea regionale e alle assemblee provinciali, di presentazione di più liste e di richiesta di voto segreto. Deve essere garantita in ogni caso la parità di genere nell'organismo.
 5. Le riunioni della Direzione possono essere aperte al pubblico.

Articolo 15. (La segreteria regionale)

1. La Segreteria regionale è l'organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive. La segreteria regionale è composta da non più di 15 membri, indicati dal Segretario regionale, che ne dà comunicazione alla direzione regionale convocata con specifico ordine del giorno. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a comunicare alla Direzione Regionale le decisioni assunte.
2. Fanno parte della segreteria regionale i vicesegretari regionali, ed è invitato permanente il tesoriere regionale.
3. Il segretario regionale, d'intesa con la segreteria, può assegnare incarichi di lavoro su temi specifici anche a personalità esterne della segreteria.
4. Il Segretario regionale può invitare alle riunioni della segreteria regionale i segretari provinciali, quando gli argomenti in discussione prefigurano il diretto coinvolgimento delle Federazioni Provinciali.

Articolo 16. (La conferenza dei coordinatori di circolo e dei segretari cittadini)

1. La conferenza dei coordinatori di circolo e dei segretari cittadini è un organo di coordinamento dell'iniziativa politica e delle scelte organizzative. E' presieduta e convocata dal Segretario regionale, che ne decide l'ordine del giorno.
2. La conferenza dei coordinatori di circolo e delle unioni cittadine può essere altresì convocata, qualora ne facciano richiesta un quinto dei coordinatori di circolo, motivandone la richiesta attraverso la presentazione di uno specifico ordine del giorno.
3. La conferenza dei coordinatori di circolo e delle unioni cittadine deve essere convocata almeno una volta l'anno.

Articolo 17. (La conferenza delle amministratrici e degli amministratori, delle elette e degli eletti)

1. La conferenza delle amministratrici e degli amministratori, delle elette e degli eletti è un organo consultivo. E' convocato dal segretario regionale almeno una volta l'anno, ed è il luogo del confronto e della condivisione delle iniziative istituzionali che il partito democratico assume ad ogni livello.

Articolo 18. (Il tesoriere regionale e il comitato di tesoreria)

1. Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea regionale con il voto favorevole dei suoi componenti su proposta del segretario regionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità, di professionalità maturata attraverso esperienza omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessa dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea regionale.
4. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.
5. Il Tesoriere è proposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.
7. Il Tesoriere dell'Unione Regionale è coadiuvato dal Comitato di Tesoreria. Il Comitato di tesoreria svolge funzioni di indirizzo e di controllo delle attività economiche e patrimoniali del partito nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti dai regolamenti finanziari, nazionale e regionale, ed esprime parere obbligatorio e vincolante in materia di assunzione e licenziamento del personale e contratti di collaborazione e consulenza a titolo oneroso. Rientra tra i compiti trimestrali del tesoriere l'invio ai componenti del Comitato di Tesoreria di apposito prospetto contabile sulla situazione di cassa.
8. Il Comitato di tesoreria è composto da cinque componenti ed è eletto dalla direzione regionale su proposta del Segretario regionale. Nella prima riunione il comitato di tesoreria elegge il suo presidente.
9. Il Comitato di Tesoreria collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consultivo e ne verifica l'attuazione nel rispetto del regolamento finanziario nazionale e di quello regionale. Il Comitato può intraprendere iniziative per il finanziamento al partito e per coordinare i comportamenti dei vari comitati di tesoreria territoriali.

Articolo 19. (Il collegio di garanzia regionale)

1. Il collegio di garanzia è eletto tra i membri dell'assemblea nel corso della riunione di insediamento ed è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 9. Il collegio di garanzia elegge al suo interno un presidente e un ufficio di presidenza.
2. Per le attribuzioni del collegio di garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa riferimento agli articoli 40 e 41 dello statuto nazionale.

Articolo 20. (Poteri sostitutivi)

1. La richiesta di commissariare una struttura del partito di cui al Capo III del presente statuto quali il circolo, l'Unione Cittadina, l'Unione Provinciale può essere avanzata – alla assemblea del superiore livello competente per statuto - dal segretario del livello superiore o dal quaranta per cento dei componenti l'assemblea dello stesso livello.
2. La proposta motivata di commissariamento può essere avanzata nei seguenti casi: violazione del mandato politico scelto dagli iscritti o dagli elettori, negazione - agli iscritti e od agli elettori di un circolo, di una Unione Cittadina, di una Unione Provinciale - dei diritti a loro riconosciuti dallo Statuto nazionale e dal presente statuto ed in tutti i casi di violazione del presente statuto.
3. L'Assemblea interessata dalla proposta di commissariamento, sentito il parere del relativo organismo di garanzia - per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni - può convocare un'elezione anticipata dell'Assemblea e del Segretario, degli organismi commissariati, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale. La gestione commissariale non può avere durata superiore a tre mesi, alla cui decorrenza consegue il ripristino delle funzioni degli organi commissariati.
4. Sono incompatibili con la carica di commissario i componenti in carica delle strutture da commissariare.
5. Un terzo dei componenti dell'organo commissariato può ricorrere avverso la decisione del commissariamento, presentando una istanza al segretario regionale il quale, sentita la direzione regionale, si pronuncia entro trenta giorni dalla stessa presentazione.

Articolo 21. (Elezione della quota pugliese nell'assemblea Nazionale)

1. Gli elettori del Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia eleggono una quota di rappresentanza diretta nell'assemblea nazionale del partito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dello statuto nazionale. Le operazioni di voto si svolgono unitamente all'elezione del segretario regionale e dell'assemblea regionale.
2. La quota pugliese di rappresentanza diretta nell'assemblea nazionale viene eletta sulla base di liste collegate ai candidati a segretario regionale, con le modalità di cui all'articolo 10 del presente statuto e di quanto stabilito dal Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea regionale.

CAPO IV

Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione e l'arricchimento del programma.

Articolo 22. (L'Organizzazione Giovanile)

1. Il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale della Puglia.

2. Il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti. Essa è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani del Partito Democratico. Ad essa è riconosciuta autonomia organizzativa, di proposta e di iniziativa politica ed è presente ad ogni livello di organizzazione del partito.
3. Il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia collabora con l'organizzazione giovanile per estenderne l'attività a tutto il territorio della Regione, contribuendo alla costruzione di circoli territoriali della giovanile in ogni realtà.
4. L'organizzazione giovanile rappresenta un valore aggiunto per tutto il Partito in termini di rinnovamento tematico, organizzativo e generazionale; contribuisce al radicamento sul territorio del Partito Democratico attraverso l'iniziativa politica, la valorizzazione delle strutture del Partito e la loro apertura ai bisogni delle giovani generazioni; promuove in collaborazione con il Partito percorsi di formazione rivolti ai singoli iscritti, ai gruppi dirigenti ed agli amministratori; sperimenta nuove forme per l'organizzazione e la comunicazione politica del Partito; promuove e sostiene il coordinamento dei giovani eletti del Partito Democratico; sostiene il radicamento dei circoli d'ambiente del Partito nei luoghi di studio e di lavoro.
5. L'organizzazione giovanile ha il diritto ed il dovere di concorrere ai processi decisionali e di elaborazione politica del Partito. A tal fine, è presente con propri rappresentanti nelle assemblee elettive del Partito ed nei luoghi di direzione del Partito ad ogni livello. Il Segretario dell'organizzazione giovanile è inoltre membro di diritto dell'organo esecutivo del Partito al livello corrispondente.
6. Il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia garantisce gli spazi fisici, gli strumenti materiali e le risorse finanziarie per le attività dell'organizzazione giovanile; la stessa può inoltre portare avanti forme di autofinanziamento e dotarsi di un proprio autonomo bilancio. Possono aderire alla organizzazione giovanile tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 29 anni di età.
7. L'iscrizione all'organizzazione giovanile comporta l'automatica iscrizione al partito nel circolo territoriale di residenza. L'organizzazione giovanile può inoltre sperimentare forme di adesione che non comportino l'iscrizione al Partito, attraverso l'adozione di uno specifico regolamento da parte della sua Assemblea Regionale o delle Direzioni provinciali. È garantita la possibilità di adesione all'organizzazione giovanile presso tutti i circoli del Partito Democratico.
8. L'organizzazione giovanile può, a livello regionale e provinciale, sperimentare forme di adesione con progetti unitari, patti federativi e protocolli d'intesa con gruppi, movimenti e associazioni tramite un proprio regolamento.

Articolo 23. (La conferenza permanente delle donne democratiche di Puglia)

1. Il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia riconosce il contributo positivo di elaborazione e rappresentanza che può scaturire e crescere nei luoghi di confronto delle donne.
2. La Conferenza delle donne democratiche della Puglia è il luogo di incontro e confronto di tutte le iscritte e le elettrici del PD che vogliano parteciparvi. E' un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. La Conferenza si riunisce almeno una volta ogni sei mesi per discutere gli orientamenti politici e programmatici e l'agenda politica che concorrono all'iniziativa politica del partito e alla formazione del programma politico. La Conferenza elegge una volta ogni tre anni con

votazione a scrutinio segreto una sua portavoce che entra a far parte per funzione della direzione regionale.

4. Fanno parte della Conferenza tutte le donne elette nell'Assemblea regionale e ne costituiscono la base di partenza per estendere alle iscritte ed elettrici la partecipazione alla Conferenza stessa.
5. La conferenza permanente delle donne democratiche approva un proprio Regolamento, che definisce i membri per funzione della conferenza stessa e le modalità con cui svolge la propria iniziativa politica e le forme organizzative della Conferenza stessa, improntate ad autonomia e flessibilità.
6. La conferenza delle donne democratiche è istituita in ogni assemblea provinciale della Puglia e può svolgere la propria attività anche a livello comunale e di base.
7. Le Conferenze provinciali si riuniscono almeno una volta ogni sei mesi per discutere gli orientamenti politici e programmatici e l'agenda politica che concorrono all'iniziativa politica del partito e alla formazione del programma politico. Le Conferenze provinciali eleggono una volta ogni tre anni con votazione a scrutinio segreto una portavoce che entra a far parte per funzione della direzione provinciale.
8. La coordinatrice delle donne democratiche è membro di diritto dell'organo esecutivo del Partito al livello corrispondente.

Articolo 24. (I coordinamenti di area)

1. Le aree sovracomunali, che hanno in comune problematiche sociali ed economiche complementari ed omogenee, possono avvalersi dei coordinamenti di area con compiti di elaborazione e di proposta. I coordinamenti sono promossi dai coordinamenti Cittadini e dai circoli territoriali interessati, d'intesa con la segreteria provinciale.
2. In occasione delle elezioni regionali, ed in particolare di quelle comunali e provinciali, i coordinamenti di area possono elaborare una proposta programmatica condivisa da tutti i comuni interessati e proposta agli elettori come proposta unitaria di quell'area territoriale. Tali documenti, oltre che dall'assemblea del coordinamento di area, devono essere approvati da ciascuna assemblea dei circoli territoriali.
3. La loro composizione ed organizzazione funzionale sono regolate dalla segreteria provinciale che predispose un Regolamento di organizzazione dei Coordinamenti di area.
4. Le aree vaste sovraprovinciali, che hanno in comune problematiche sociali ed economiche, complementari ed omogenee, possono avvalersi dei coordinamenti di area con compiti di elaborazione e proposta. I coordinamenti sono promossi dalle segreterie provinciali interessate, d'intesa con la direzione regionale.

Articolo 25. (I dipartimenti regionali)

1. La direzione regionale, su proposta del Segretario regionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Dipartimenti dando ad essi mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico. Qualora siano attivi forum tematici, il Dipartimento cercherà la loro collaborazione se attinente all'argomento.

Articolo 26. (La conferenza Programmatica annuale)

1. Ogni anno il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia indice la propria Conferenza programmatica secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del segretario regionale, dalla direzione regionale, ovvero da almeno due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Qualora siano attivi forum tematici, o Dipartimenti, la Conferenza cercherà la loro collaborazione se attinente all'argomento.
3. Sui temi prescelti, il segretario regionale, la direzione regionale o la componente dell'Assemblea regionale che ha proposto i temi per la Conferenza programmatica, presentano entro il termine previsto dal Regolamento, brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori.
4. Successivamente si riuniscono le Assemblee provinciali per discutere dei temi oggetto della Conferenza, su ciascuno di essi possono approvare specifiche risoluzioni.
5. L'Assemblea regionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee provinciali.

Articolo 27. (Referendum ed altre forme di consultazione)

1. Il referendum interno è uno strumento di coinvolgimento degli iscritti su argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per l'azione del partito, è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti; può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile e non è soggetta ad ulteriore referendum per almeno due anni.
2. E' indetto un referendum qualora ne facciano richiesta il segretario regionale, ovvero la Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, ovvero il trenta per cento dei componenti l'Assemblea regionale, ovvero il cinque per cento degli iscritti al Partito Democratico della Puglia distribuiti in almeno tre diversi coordinamenti provinciali, ovvero da almeno quattro assemblee provinciali.
3. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura consultiva o deliberativa del referendum stesso; l'apertura a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
4. Il referendum è indetto dal Presidente dell'Assemblea regionale, previo parere favorevole di legittimità della Collegio di garanzia regionale, sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento approvato dall'Assemblea regionale.
5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di referendum.

Articolo 28. (I forum tematici e i rapporti con le Fondazioni e le Associazioni a carattere politico -culturale)

1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei

- cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito Democratico.
2. I Forum tematici costituiscono uno strumento di democrazia partecipativa che integra le normali forme di democrazia rappresentativa, nei confronti delle quali deve attivarsi un rapporto sinergico di valutazione e scambio.
 3. I Forum per il loro carattere aperto e teso alla ricerca della massima partecipazione, possono collaborare con altri soggetti di natura associativa e rappresentativa, qualora siano competenti nella materia di cui il forum si occupa.
 4. La partecipazione ai forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti qualora lo accettino, vengono registrati nell'Albo degli elettori del Partito.
 5. L'attivazione di Forum tematici spetta al segretario o ai responsabili delle aree e dei settori tematici delegati dal segretario, del Partito ad ogni livello territoriale, che ne garantiscono il funzionamento e le attività, avendo cura di utilizzare i mezzi di comunicazione più adeguati per rendere pubblici i lavori dei forum, tanto per favorirne la partecipazione che la divulgazione delle elaborazioni.
 6. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno venti cittadini iscritti nell'Albo degli elettori o almeno dieci iscritti al Partito Democratico. La proposta viene sottoposta alla direzione, dell'assemblea o del coordinamento del livello corrispondente, che l'approva con la maggioranza degli aventi diritto.
 7. L'attivazione dei forum può avvenire anche in corrispondenza dei Coordinamenti di area, coordinando forum già esistenti a livello comunale ovvero attivandone altri su temi specifici di interesse sovracomunale.
 8. I responsabili tematici dei forum hanno il dovere di relazionare i contenuti della discussione agli organi assembleari del partito. Le modalità di relazione vengono stabilite, periodicamente, dall'esecutivo del livello territoriale corrispondente.
 9. La scelta dei temi spetta all'organo collegiale del livello corrispondente al quale si formano i forum, su proposta del segretario, che tiene conto delle priorità programmatiche locali e delle proposte che possono arrivare dai circoli territoriali, di ambiente e on-line. Qualora vengano istituiti dipartimenti su argomenti omogenei a quelli dei forum, è compito del segretario e dell'esecutivo del livello territoriale corrispondente, promuovere e garantire il raccordo tra i due strumenti, nel rispetto delle loro diverse competenze.
 10. I Forum tematici sono attivati a livello comunale, provinciale e regionale, con le modalità descritte al comma 5 e coordinano le loro attività quando si trovino ad affrontare tematiche affini.
 11. Il materiale audio-video e i documenti prodotti dai forum è pubblico ed accessibile a tutti in forma gratuita e non è soggetto a normative sui diritti di autore.
 12. Ogni forum si dota di un proprio Albo di partecipanti iscritti. La qualifica di partecipante si acquisisce dopo la seconda presenza e decade dopo sei mesi di mancata partecipazione.
 13. I forum definiscono progressivamente gli obiettivi da raggiungere nella discussione e individuano un tempo massimo di attività entro il quale producono dei materiali consultabili.
 14. Ogni forum elegge un coordinatore ed una coordinatrice fra i suoi partecipanti iscritti, che hanno il compito di stimolare la discussione e farsi portavoce dei contenuti emersi. Ciascun coordinatore e coordinatrice entra in relazione con l'organismo esecutivo di riferimento al livello territoriale, al quale il forum si riferisce, ed è inoltre invitato nel mentre assolve tale funzione, all'Assemblea del livello territoriale corrispondente.
 15. I forum tematici possono assumere il carattere dell'incontro assembleare o discutere via web, promuovendo tuttavia almeno un incontro pubblico ogni sei mesi.
 16. Sono invitati a partecipare ai forum gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale corrispondente, che possono portare il loro contributo alla discussione.
 17. I materiali prodotti dai forum concorrono all'elaborazione politico programmatica del partito e costituire strumenti di approfondimento e di riflessione per gli eletti e gli amministratori

locali del livello territoriale corrispondente al forum. I forum sono impegnati ad organizzare incontri pubblici con gli eletti e gli amministratori del partito, in corrispondenza dell'avvio, della metà e della conclusione del loro mandato elettorale.

18. Il Partito Democratico, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con Fondazioni, Associazioni, ed altri Istituti, nazionali ed internazionali a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l'autonomia. Il Partito Democratico riconosce tali Fondazioni, Associazioni ed Istituti quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito scientifico, la elaborazione politico-programmatica. Le iniziative a carattere divulgativo scientifico ed editoriale di tali Fondazioni, Associazioni ed Istituti non sono soggette a pareri degli Organi del Partito Democratico.

CAPO V

Scelta dei candidati per le cariche istituzionali.

Articolo 29. (Le Elezioni primarie)

1. Per «primarie» si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive.
2. Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico gli elettori già registrati nell'albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto.
3. Per la scelta dei candidati alla carica di Sindaco, Presidente di provincia e di Regione, vale quanto previsto dall'articolo 28 dello Statuto Nazionale del Partito sulla base del Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dall'Assemblea nazionale.
4. Il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia seleziona con il metodo delle primarie tutte le candidature regolate da sistemi elettorali a collegio uninominale o a lista bloccata.
5. Il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia seleziona le candidature regolate da sistemi elettorali in cui è prevista la preferenza attraverso meccanismi che garantiscano la massima partecipazione delle iscritte e delle iscritte del livello territoriale corrispondente.
6. L'Assemblea regionale approva con i voti favorevoli della maggioranza dei suoi componenti "Il Regolamento Regionale per la scelta dei candidati alle cariche istituzionali" secondo quanto previsto nei precedenti commi 4. e 5., nonché in conformità con il Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dall'Assemblea nazionale.

CAPO VI

Principi generali per le candidature e gli incarichi.

Articolo 30. (Codice Etico)

1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice Etico nazionale e di quello Regionale.

Articolo 31. (Incompatibilità e incandidabilità)

1. Nessun iscritto o elettore può svolgere contemporaneamente più di un incarico esecutivo del partito (Segretario, Presidente, vice Segretario, Tesoriere, componente della segreteria o dell'esecutivo), pur su livelli territoriali diversi. L'insorgenza di una causa d'incompatibilità comporta la decadenza automatica dalla carica detenuta da più tempo sul territorio della regione.
2. I casi di incandidabilità e incompatibilità sono stabiliti dagli artt. 21 e 22 dello Statuto Nazionale nonché dall'art. 5 del Codice Etico.
3. Il Partito Democratico della Puglia fissa nel limite di tre mandati la candidabilità al ruolo di consigliere provinciale e regionale. Il computo dei mandati, ai fini della candidabilità al ruolo di consigliere regionale e provinciale, matura sul piano soggettivo nei confronti di ciascun iscritto al partito democratico ed ha effetto indipendentemente dalla data di adesione al partito.
4. Le deroghe al tetto dei mandati di cui al precedente comma 3, sono preventivamente approvate dalla direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, esclusivamente al fine di consentire al candidato di partecipare alla selezione delle candidature ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 29 del presente statuto. Le deroghe devono essere motivate da comprovate esigenze funzionali e di direzione politica del partito, in particolare per i ruoli monocratici, delle sue rappresentanze elettive e di governo. La deroga può essere concessa su richiesta esclusiva degli interessati, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% del numero massimo dei candidati eleggibili. La deroga è richiedibile per una sola volta.
5. Gli iscritti al Partito Democratico della Puglia non possono far parte contemporaneamente di più di un'Assemblea elettiva e di un organo esecutivo del governo locale, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all'incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all'incarico principale.
6. Eventuali deroghe alle limitazioni dei mandati previste dal precedente comma 5. sono approvate dalla direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, reso su proposta motivata dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta. Le deroghe devono essere motivate da comprovate esigenze funzionali e di direzione politica del partito, in particolare per i ruoli monocratici, delle sue rappresentanze elettive e di governo.

Articolo 32. (Doveri degli eletti)

1. I gruppi consiliari del Partito Democratico della Puglia si costituiscono, con le modalità previste dagli statuti e/o regolamenti dell'istituzione di riferimento, entro la prima seduta della rispettiva assemblea elettiva.
2. L'adesione al gruppo del Partito Democratico si realizza con l'atto di elezione nella lista del Partito Democratico. L'atto di candidatura comporta l'assunzione dei diritti e dei doveri contemplati nello statuto nazionale e nel presente statuto, nel Codice Etico e la condivisione del Manifesto dei Valori.
3. Gli eletti nei cui compiti discrezionali ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità. Essi devono inoltre assicurare che all'intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.

4. L'adesione al gruppo consiliare di un consigliere che ne faccia richiesta e che non sia stato eletto nelle liste del Partito Democratico si realizza attraverso la adesione al partito e la condivisione dei principi statutari e regolamentari.
5. I gruppi consiliari del Partito Democratico si dotano di un regolamento di organizzazione, che deve essere reso pubblico ai sensi dell'art.23 comma 5 dello Statuto nazionale. Alle riunioni del gruppo consiliare possono partecipare gli assessori nominati ed iscritti al Pd, senza diritto di voto.
6. L'elezione del presidente del gruppo e della presidenza del gruppo avviene con le modalità previste dal proprio regolamento.
7. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
8. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal regolamento finanziario regionale, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico.
9. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività, sia dentro gli organi del partito che in incontri pubblici.

CAPO VII

Principi della gestione finanziaria.

Articolo 33. (Il Collegio Sindacale)

1. L'assemblea regionale elegge, con i voti favorevoli della maggioranza degli aventi diritto, un collegio sindacale composto di 5 membri effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richieste per i sindaci delle società bancarie. Parimenti si procede nel livello dei coordinamenti provinciali. Sono ineleggibili nel collegio sindacale i membri degli organismi dirigenti, collegiali e monocratici, ad ogni livello.
2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dettate dagli art. 2403 e 2403 bis del codice civile.
3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato.

Articolo 34. (Il finanziamento del Partito)

1. Gli iscritti al Partito Democratico della Puglia hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una "quota di iscrizione".
2. Il finanziamento del Partito Democratico della Puglia è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle risorse raccolte dalle quote di iscrizione e con le feste del partito, dalle erogazioni liberali degli eletti con le modalità di cui al regolamento finanziario e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.
3. Il regolamento finanziario regionale di cui all'art. 39 del presente statuto disciplina la ripartizione delle risorse versate dagli iscritti, quale quota di adesione, tra i diversi livelli della struttura del partito: circoli, Coordinamenti Cittadini, Provinciali e Regionale.

4. Il Partito Democratico della Puglia accede alla ripartizione dei rimborsi elettorali per le elezioni politiche nazionali ed europee. Le quote di adesione versate dagli iscritti ed i contributi versati dagli elettori, in occasione delle elezioni primarie per l'elezione del segretario e dell'assemblea nazionale, al netto delle spese sostenute, sono trattenute in acconto sulle spettanze dei rimborsi o, in caso, versate a saldo sempre sull'importo dei rimborsi stessi.
5. Il segretario regionale ed il Tesoriere regionale sono delegati, per conto del Partito Democratico della Puglia, a sottoscrivere le intese con i livelli nazionali del partito per la gestione delle risorse delle quote di adesione e dei rimborsi elettorali.

Articolo 35. (Il bilancio)

1. Il Tesoriere dell'Unione Cittadina, dell'Unione Provinciale, dell'Unione Regionale provvede alla redazione del bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico e corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea comunale, dalla direzione provinciale e dalla direzione regionale entro il 31 Maggio dell'anno successivo.
2. Il bilancio di previsione è approvato dall'assemblea cittadina, dalla direzione provinciale e dalla direzione regionale entro il 30 Novembre dell'anno in corso.
3. I bilanci di ciascuna struttura di cui ai commi precedenti vengono pubblicati sul rispettivo sito web entro un mese dalla loro approvazione.

Articolo 36. (Il regolamento finanziario)

1. Il regolamento finanziario è approvato dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. Le Unioni provinciali si dotano di un proprio regolamento finanziario che viene approvato dall'assemblea provinciale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Il regolamento finanziario del coordinamento provinciale fissa la quota minima di sottoscrizione da parte degli eletti rispetto alle indennità lorde percepite in una misura minima del 15%.
3. Tutte le deliberazioni della direzione regionale che abbiano per oggetto materie amministrative e finanziarie vengono verbalizzate da un segretario nominato, su proposta del segretario, all'inizio della riunione. Nella successiva riunione della direzione regionale ne viene data lettura prima di metterne ai voti l'approvazione.
4. I Regolamenti finanziari approvati dalla Assemblea Regionale e dalle Unioni Provinciali, dovranno essere ispirati al rispetto del principio delle pari opportunità, sostenendo ogni iniziativa tesa a promuovere le politiche di genere e la piena partecipazione delle donne alla vita democratica del Partito.

CAPO VIII

Procedure ed organi di garanzia.

Articolo 37. (Organi di garanzia e regolamento delle sanzioni)

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello statuto, del Codice etico, nonché dei rapporti interni al Partito Democratico ed al Sistema informativo per la

partecipazione, di cui all'art. 1, comma 9, dello statuto nazionale sono svolte dai Collegi di Garanzia dei Coordinamenti Cittadini, dei Coordinamenti Provinciali e del Coordinamento Regionale.

2. Con apposito regolamento proposto dalla Commissione regionale per i regolamenti, sentito il Collegio dei Garanti regionale, ed approvato dall'Assemblea Regionale con i voti della maggioranza degli aventi diritto, sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e le modalità per le loro deliberazioni. Detto regolamento disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute dei Collegi di garanzia ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni, nonché di pubblicità delle stesse.

CAPO IX

Norme transitorie e finali.

Articolo 38. (Norme transitorie)

1. L'Assemblea costituente regionale eletta il 14 Ottobre 2007 assume le funzioni attribuite dal presente Statuto all'Assemblea Regionale. Il Presidente dell'Assemblea costituente regionale assume il ruolo di Presidente dell'Assemblea regionale.
2. Rimangono in carica, ai sensi del presente statuto, il vicesegretario regionale, e il tesoriere regionale.
3. A seguito dell'approvazione del presente statuto, e fino alla successiva elezione, è riconosciuta valida la composizione delle assemblee provinciali e cittadine costituite alla data del 30 settembre 2008.
4. Le elezioni dei coordinamenti dei circoli e dei rispettivi segretari, le elezioni delle assemblee cittadine e dei rispettivi segretari, delle assemblee provinciali, di tutti gli organismi intermedi a livello territoriale, e dei rispettivi segretari che si siano regolarmente svolte tra il 14 Ottobre 2007 ed il 30 settembre 2008, sono considerate valide ai sensi dell'articolo 45, comma 6 dello Statuto nazionale.
5. Entro un mese dall'approvazione del presente Statuto vanno costituiti gli organismi dirigenti dell'Unione Regionale, delle Unioni Provinciali, delle Unioni cittadine e dei circoli territoriali così come stabilito dal presente statuto al CAPO III.
6. A partire dalla data di approvazione del presente statuto entra in vigore il limite dei mandati disciplinato dal presente Statuto nei confronti degli organi monocratici di partito, a tutti i livelli, quali i segretari ed i tesoriere delle unioni cittadine, delle unioni provinciali e dell'unione regionale.
7. In fase di prima applicazione del presente statuto, ove richiesto dai Consiglieri e/o Assessori provinciali uscenti – che non abbiano, in ogni caso, ricoperto più di due mandati in qualità di consigliere e/o assessore – che intendano ricandidarsi non si svolgono le elezioni primarie per la individuazione delle rispettive candidature nei collegi di provenienza.
8. I componenti dei gruppi dirigenti ad ogni livello e i rappresentati istituzionali sono tenuti, entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione del presente statuto, a regolarizzare la loro iscrizione al partito. Il mancato rispetto del termine fissato comporta la decadenza dei diritti di cui all'art. 3, comma 5 del presente statuto.

Articolo 39. (Regolamenti)

1. L'Assemblea Regionale, su proposta del Presidente, nomina la "Commissione Regionale per i Regolamenti" che viene incaricata di elaborare le proposte di regolamenti da sottoporre alla approvazione della Assemblea regionale.
2. Il "*Regolamento elettorale dei circoli, delle Unioni cittadine e provinciali*", disciplina i tempi, le modalità di voto, il numero dei componenti elettivi dei coordinamenti dei circoli, delle assemblee delle unioni cittadine e provinciali, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti collegate alla carica di coordinatore di circolo, segretario cittadino e segretario provinciale. Il "*Regolamento elettorale dei circoli, delle Unioni cittadine e provinciali*", disciplina altresì i criteri di ripartizione dei seggi tra i circoli per l'elezione delle assemblee delle Unioni Cittadine e delle Unioni provinciali. Tale ripartizione dovrà avvenire rispettando proporzionalmente il numero degli iscritti ed i voti conseguiti dal PD alla Camera dei Deputati alle ultime elezioni politiche.
3. Entro trenta giorni dall'approvazione del presente statuto, l'Assemblea Regionale adotta a maggioranza dei voti validamente espressi tutti i regolamenti ad essa demandati dal presente statuto.
4. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente statuto le unioni provinciali approvano il rispettivo regolamento generale di organizzazione, nonché la articolazione dei circolo territoriali e d'ambiente ai sensi dell'art, 5 comma 4 del presente statuto.

Articolo 40 (Diritti dei componenti degli organi collegiali e delle minoranze)

1. A tutti i componenti degli organismi elettivi compete il diritto di proposta e il diritto di accedere a tutti gli atti dell'organismo di cui fanno parte.
2. Su richiesta di almeno un quinto dei componenti di tutti gli organismi collegiali, il Presidente o chiunque ne abbia il potere ha l'obbligo di convocare l'organo, con all'ordine del giorno l'argomento indicato dai richiedenti. Lo svolgimento della riunione deve avvenire nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta. Contro ogni eventuale omissione si potrà ricorrere innanzi agli organi di giustizia interna, rappresentando per il responsabile dell'omissione stessa grave illecito disciplinare.
3. Salvo che per gli organismi strettamente fiduciari, spetta alle minoranze formalmente costituite la rappresentanza in tutti gli organismi collegiali elettivi e la presidenza dei comitati, collegi e commissioni di garanzia e controllo, previsti dal presente Statuto e comunque denominati.
4. Ai componenti delle minoranze formalmente costituite spetta il diritto di svolgere la propria attività di partito con risorse finanziarie e di mezzi pari alla loro consistenza.
5. Ogni eventuale inadempimento alla presente disciplina è ricorribile agli organi di giustizia interna e rappresenta per il responsabile dell'omissione grave illecito disciplinare.

Articolo 41

1. Ogni iscritto o elettore del Partito Democratico, che ne ha l'interesse, ha l'obbligo di devolvere ogni controversia alla preventiva decisione degli organi di giustizia interna.

Articolo 42

2. Il presente Statuto è formulato nel quadro dei principi fondamentali contenuti nello Statuto Nazionale, nel Codice Etico e nel Manifesto dei Valori, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente statuto e dei relativi regolamenti, e costituiscono criterio interpretativo per queste ultime.